



P.zza del Comune, 1 - 07020 Palau
Tel 0789770801 Fax 0789770810
www.palau.it - info@palau.it

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n°56 del 18/12/2003

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento.**
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile.**
- Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione.**
- Art. 4 - Ufficio comunale competente.**
- Art. 5 - Spese e cauzioni.**
- Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.**
- Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico.**
- Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile.**
- Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.**
- Art. 10 - Passi carrabili a raso e a titolo gratuito.**
- Art. 11 - Chiusura dei passi carrabili.**

Art. 12 - Deroghe alle chiusure.

Art. 13 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali e Provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

1. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
2. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - 1) 1) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
 - 2) 2) passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1) (tali passi sono chiamati passi carrabili a raso).

Articolo 3

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche nonché del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Ufficio comunale competente

1. Competenti alla istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti e, per quanto riguarda le strade non comunali, dopo aver acquisito il parere o il nulla osta dell'Ente proprietario della strada (art. 25, comma 3, del Codice della Strada).

3. 3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica.

Articolo 5

Spese e cauzioni

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4, il Comune potrà richiedere un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria nonché un'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.
2. L'ammontare delle somme per rimborso spese di sopralluogo, istruttoria e l'eventuale cauzione, saranno fissate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 7

Occupazione di suolo pubblico

1. Per ogni passo carrabile autorizzato e munito di apposito segnale, è dovuto il pagamento di imposte, tasse, canoni o altri oneri eventualmente stabiliti in base alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 8

Riconoscimento del passo carrabile

1. Per ogni passo carrabile autorizzato il competente ufficio comunale fornirà apposito segnale al momento del rilascio dell'autorizzazione e previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Articolo 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli utenti in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Articolo 10

Passi carrabili a raso e a titolo gratuito.

1. I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, non sono tenuti agli obblighi di cui all'art. 7, salvo che venga richiesto l'apposito segnale di cui all'art. 8.
2. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato, Protezione civile e ai portatori di Handicap motorio.

Articolo 11

Chiusura dei passi carrabili

1. Il cancello di ingresso dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.

Articolo 12

Deroghe alle chiusure

1. Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml. 4,50.
2. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui sopra, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
3. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Articolo 13

Passi carrabili e accessi stradali esistenti

1. Per i passi carrabili e gli accessi stradali esistenti, autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento, dovrà essere presentata domanda di regolarizzazione secondo tempi e modalità previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione secondo lo schema tipo che verrà predisposto dal competente ufficio.
3. Salvo in casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le norme dello Statuto Comunale e successivamente verrà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

IL REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI
composto da n. 14 articoli :

PALAU, 01.12.2003